



ASSCOOPERFIDI • CREDITAGRI COLDIRETTI • FEDART FIDI • FEDERASCOMFIDI • FEDERCONFIDI • FEDERFIDI
COMMERCIO • FINCREDIT CONFAPI •

Spett.le

Banca D'Italia

OGGETTO: Osservazioni al documento di consultazione avente ad oggetto i Provvedimenti attuati di Banca d'Italia in tema di "Disposizioni in materia di adeguata verifica della clientela" e di "Disposizioni su organizzazione, procedure e controlli in materia antiriciclaggio"

Premesso che:

- Ai sensi dell'art. 13 del D.I. n. 269/03 - convertito nella L. 326/03 - i confidi svolgono l'attività di garanzia collettiva dei fidi, la quale consiste nell'utilizzo di risorse provenienti in tutto o in parte dalle imprese consorziate o socie per la prestazione mutualistica e imprenditoriale di garanzie volte a favorirne il finanziamento da parte delle banche e degli altri soggetti operanti nel settore finanziario;
- L'attività di garanzia è dunque prestata dal confidi esclusivamente nei confronti di soggetti che instaurano un rapporto associativo con il confidi stesso e le operazioni di garanzia poste in essere dai confidi hanno carattere accessorio rispetto al finanziamento concesso dalla banca;
- Le disposizioni vigenti in materia di antiriciclaggio perseguono le finalità di prevenzione e contrasto del riciclaggio attraverso l'introduzione di presidi volti a garantire la piena conoscenza del socio/cliente, la tracciabilità delle transazioni finanziarie e l'individuazione delle operazioni sospette;
- Il confidi adempie gli obblighi di adeguata verifica della clientela ai sensi del d. lgs. n. 231/07 nei confronti del soggetto che richiede la garanzia al confidi, il quale sarà altresì identificato dalla banca in sede di accensione del rapporto di finanziamento;
- Il rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo cui sono esposti i confidi, in ragione delle operazioni di garanzia poste in essere, appare dunque *in re ipsa* ridotto e circoscritto, considerato oltretutto che il rapporto di garanzia non comporta transazioni di carattere finanziario;
- I destinatari sono tenuti ad applicare le norme di cui alle presenti disposizioni secondo il principio di proporzionalità, in coerenza con la forma giuridica, le relative dimensioni, l'articolazione organizzativa, le caratteristiche e la complessità delle attività svolte;
- La struttura dimensionale dei confidi è prevalentemente di piccola o media grandezza e in molti casi può essere ritenuta elementare.

Tutto ciò premesso, fermi restando ovviamente l'applicazione nei confronti dei confidi degli obblighi previsti dal d. lgs. n. 231/07, Assoconfidi Italia intende trasmettere a codesto Istituto le osservazioni e gli

emendamenti sui documenti in consultazione relativi ai Provvedimenti di Banca d'Italia in tema di "Disposizioni in materia di adeguata verifica della clientela" e di "Disposizioni su organizzazione, procedure e controlli in materia antiriciclaggio".

Relativamente alle "Disposizioni in materia di adeguata verifica della clientela"

PARTE PRIMA "VALUTAZIONE DEI FATTORI DI RISCHIO DI RICICLAGGIO E DI FINANZIAMENTO DEL TERRORISMO"

Sezione II, punto B comma 1: al secondo rigo dopo la parola "utili" inserire "allo svolgimento della loro attività ordinaria. In presenza di elevato livello di rischio, i destinatari possono far riferimento anche ad altri documenti ufficiali".

Con tale proposta si intende limitare il perimetro dei controlli da effettuare per minimizzare gli impatti di tale attività sui destinatari, soprattutto quelli di minori dimensioni e la cui attività rientra nell'ambito di una filiera di prodotto (ad esempio la garanzia accessoria al finanziamento), estendendoli solo nel caso di elevato rischio.

PARTE SECONDA "OBBLIGHI DI ADEGUATA VERIFICA"

Sezione I, ultimo comma: in termini generali, e come più volte fatto presente in occasione di precedenti consultazioni sul tema, la garanzia rilasciata dai Confidi è accessoria al finanziamento bancario alle PMI, ma è a favore della banca finanziatrice. Di conseguenza, l'eventualità di porre fine al rapporto continuativo in essere nel caso di impossibilità per il destinatario di rispettare gli obblighi di adeguata verifica della clientela, risulta inconciliabile con l'attività di garanzia svolta dai confidi.

Sezione II, ultimo comma: in ottica di semplificazione e di attuazione del principio di proporzionalità richiamato a più riprese nel decreto, si chiede di chiarire che per "mutato livello di rischio" non debba essere ricompresa anche l'eliminazione dei casi di esenzione di cui all'art. 25 del D. Lgs. 231/2007, che prevedeva direttamente casi inquadri dalla norma come "a basso rischio".

Tale situazione è di particolare rilevanza per intermediari la cui operatività è rivolta espressamente a soggetti rientranti nell'elenco di cui al previgente art. 25 del D. Lgs. 231/2007, come ad esempio i Confidi di II livello che rilasciano garanzie nei confronti dei propri soci, a loro volta confidi.

Sezione III, punto 1): In relazione all'identificazione mediante firma digitale, si ritiene che sia valida e sufficiente, ai fini dell'assolvimento degli obblighi di adeguata verifica e di conservazione, l'acquisizione del certificato di firma digitale attraverso il ricorso ai più comuni sistemi informatici pubblicamente disponibili.

Sezione III, punto 4): dopo la parola "in essere" inserire le parole "o all'esecuzione di un'operazione occasionale".

In coerenza con la possibilità offerta ai soggetti obbligati di avvalersi dell'adeguata verifica svolta da terzi soggetti che hanno posto in essere, con il cliente da identificare, anche operazioni occasionali (cfr. parte V, Sezione II, primo comma, ultima alinea), si ritiene che debba essere consentita tale possibilità anche ai soggetti obbligati anche nel caso di identificazione senza la presenza fisica del cliente.

Sezione V, punto 1), lett a): dopo le parole "i destinatari accertano", inserire le parole "attraverso le fonti utilizzate per l'ordinaria attività professionale e, comunque, nei limiti della diligenza professionale".

L'attività di accertamento dell'autenticità dei documenti acquisiti presuppone un'attività di carattere quasi investigativo da parte dei soggetti obbligati, che comporta un notevole sforzo in termini di tempi e costi anche per il ricorso a strumenti diversi ed alternativi a quelli utilizzati nell'espletamento dell'attività ordinaria. L'integrazione proposta è quindi volta a circoscrivere l'impegno a carico dei Confidi a un livello sostenibile in termini di tempi e di costi.

Peraltro, il richiamo alla diligenza professionale nella verifica della veridicità dei documenti è già previsto nelle disposizioni alla Parte V, ultima parte.

Sezione VII, secondo comma: valutare se inserire dopo le parole “del cliente” le parole “con il destinatario”.

L'intervento mira a meglio chiarire il perimetro dei controlli sull'attività del cliente da parte dei soggetti destinatari.

Sezione VIII: valutare se inserire, al primo punto elenco dopo la parola “acquisiscono”, le parole “anche attraverso le modalità previste dalla Sezione III, punto 4”.

L'intervento funge da raccordo con le previsioni contenute nella sezione richiamata.

PARTE TERZA “OBBLIGHI SEMPLIFICATI DI ADEGUATA VERIFICA”

Sezione II: si ritiene opportuno prevedere una semplificazione anche nel caso di adeguata verifica effettuata tramite soggetti terzi di cui alla lett. a), Sez. I, Parte V, nel caso in cui questi terzi siano legati al destinatario nell'ambito di una rete o da rapporto societario. In presenza di questa configurazione, si richiede che i terzi possano effettuare l'adeguata verifica per conto del destinatario anche senza avere precedentemente posto in essere un rapporto continuativo ovvero eseguito un'operazione occasionale con il cliente.

Nell'attuale configurazione del sistema Confidi sono vigenti modelli di rete o rapporti di stretta collaborazione tra Confidi di II livello e i Confidi loro soci, soprattutto fra quelli “maggiori” e “minori”, in cui i primi, sulla base delle possibilità loro offerte dallo status di intermediario finanziario, mettono a disposizione delle PMI del territorio in cui il Confidi minore opera, attraverso quest'ultimo, una serie di prodotti e servizi che il Confidi “minore” territoriale, per limite di legge, non può offrire. Tale semplificazione, quindi, oltre ad assicurare comunque un importante presidio in termini di antiriciclaggio in quanto a carico di un soggetto già tenuto per legge ad adempiere agli obblighi nell'ambito della sua propria operatività, faciliterebbe questi meccanismi e rappresenterebbe un'ulteriore spinta alla creazione di reti fra Confidi o, comunque, di rapporti di collaborazione fra gli stessi, a tutto beneficio delle PMI.

PARTE QUINTA “ESECUZIONE DA PARTE DI TERZI DEGLI OBBLIGHI DI ADEGUATA VERIFICA”

Sezione II, comma 1: dopo le parole “adempierli direttamente” inserire la parola “anche”.

Intervento di raccordo con la configurazione proposta nell'intervento precedente.

ALLEGATO 1 - FATTORI DI BASSO RISCHIO

Con l'eliminazione delle fattispecie qualificate *ex lege* come a basso rischio e sottoposte ad adeguata verifica semplificata, si lascia al soggetto destinatario una discrezionalità di *policy* per l'individuazione, salvo eccezioni, di un regime semplificato.

Al riguardo, l'Allegato 1 contiene indicazioni molto utili esplicitando tre categorie di fattori (A, B e C) – salvo ulteriori fattori da individuarsi – da tenere in debito conto nell'ambito delle valutazioni dei soggetti destinatari.

Si ritiene che debba essere chiarito che tali categorie di fattori non debbano sussistere tutte contemporaneamente, ma soltanto uno di essi, per determinare il regime semplificato.

A) Fattori di basso rischio relativi al cliente, esecutore e titolare effettivo

Sulla base di quanto previsto dall'art. 23 comma 3 del decreto si richiede di inserire, quale fattore di basso rischio, lo status di socio nell'ambito di soggetti di cui all'art. 3, comma 2 del decreto antiriciclaggio, strutturati in forma di consorzi, cooperative o società consortili.

Tale intervento sarebbe giustificato in considerazione della conoscenza approfondita e del rapporto che lo status di socio determina con il soggetto destinatario intermediario bancario e finanziario strutturato in quella determinata forma societaria. Nel mercato del credito alle PMI tale status presuppone un'attenta valutazione

da parte del soggetto destinatario sulla base della quale, in presenza di fattori di rischio in termini di riciclaggio, l'intermediario non associa l'impresa richiedente. Ovviamente, in presenza di elementi anomali, scatterebbero gli obblighi rafforzati a prescindere da questo intervento.

B) Fattori di basso rischio relativi a prodotti, servizi, operazioni o canali di distribuzione

Si richiede conferma del fatto che la garanzia collettiva dei fidi, per caratteristiche proprie (assenza di movimentazioni di denaro contante) e per le funzioni che adempie nei confronti delle PMI (agevolarne l'accesso al credito e l'inclusione finanziaria), rientra nella previsione di cui al numero 4).

Giova peraltro ricordare che la garanzia collettiva fidi, essendo elemento accessorio al finanziamento sottostante rilasciato da altro intermediario esso stesso destinatario dei medesimi obblighi antiriciclaggio, è inserita in una filiera di prodotto in cui sono previste più verifiche antiriciclaggio da parte di diversi soggetti sulla stessa operazione o rapporto.

ALLEGATO 2 - FATTORI DI RISCHIO ELEVATO

A) Relativi al cliente, esecutore e titolare effettivo

In merito ai contenuti del punto 7), si richiede di confermare che l'utilizzo di eventuali fondi pubblici per il rilascio della garanzia collettiva fidi nei tipi di attività riconducibili ai settori enunciati non rappresenta un elemento di per sé sufficiente per qualificare il cliente a elevato rischio.

Infatti, i Confidi utilizzano i fondi pubblici non ai fini dello svolgimento della propria attività, bensì a favore delle PMI quasi esclusivamente per il rilascio di una garanzia che ne consenta l'accesso al credito. Pertanto l'operatività dei Confidi non è direttamente riconducibile a settori potenzialmente esposti a rischi di corruzione.

In aggiunta, si ritiene opportuno sostituire la parola "interessati dall'erogazione" con le parole "che beneficiano in maniera diretta".

Tale intervento mira a meglio chiarire il perimetro di operatività della prescrizione.

ALLEGATO 3 – PROCEDURA DI VIDEO-IDENTIFICAZIONE

Con riferimento alla procedura di video-identificazione, atteso che essa sarebbe effettuata a fini antiriciclaggio, si chiedono le ragioni per cui debba essere richiesto il consenso al trattamento dei dati personali.